

# Assenza dal lavoro: prosecuzione del certificato medico

written by Redazione | 13/03/2022



***Rapporto di lavoro dipendente: come continuare l'assenza per malattia e comunicarla al datore di lavoro.***

Il lavoratore dipendente assente dal lavoro perché in malattia ha la possibilità di prolungare il periodo di convalescenza comunicando al datore di lavoro la prosecuzione dell'assenza con le stesse forme con cui aveva inizialmente reso noto il primo certificato medico. Le modalità con cui ciò possa avvenire devono essere rispettate "alla lettera", pena la dichiarazione di «assenza ingiustificata» e la possibilità di una sanzione disciplinare che, nei casi più gravi, può anche arrivare al licenziamento per giusta causa.

In questa breve guida spiegheremo appunto come, in caso di **assenza dal lavoro**, effettuare la **prosecuzione del certificato medico** per il **prolungamento della malattia**. Ma procediamo con ordine.

# Obbligo di certificazione della malattia

Se il lavoratore ha necessità di assentarsi dal lavoro per malattia, ha l'obbligo di sottoporsi il giorno stesso (o, se impossibile, quello successivo) a visita medica. Nello stesso tempo, deve comunicare al datore di lavoro la propria assenza nel più breve tempo possibile, secondo le modalità indicate nel contratto collettivo nazionale.

L'invio del certificato medico all'Inps e al datore di lavoro viene fatto dal medico curante, mediante un sistema di comunicazione telematica.

## Chi deve rilasciare il certificato medico?

Ferma la facoltà dei lavoratori del settore privato di rivolgersi anche a un medico curante libero professionista di propria scelta, la certificazione da parte di un medico dipendente o convenzionato con il Ssn (Servizio sanitario nazionale) - e quindi in modalità telematica, con conseguente rilascio del numero di protocollo - diventa invece obbligatoria nei seguenti casi (alternativi tra loro):

- eventi di malattia di durata, singolarmente considerati, superiore a 10 giorni;
- terza assenza per malattia (a prescindere dalla durata) nell'anno solare.

Fanno eccezione a quanto sopra, le assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche: in questi casi, a prescindere dalla durata e dalla numerosità delle assenze, la certificazione può essere rilasciata anche da un medico o da una struttura privata e, fino all'adeguamento del sistema di trasmissione telematica con l'ingresso anche di questi soggetti, può essere prodotta in forma cartacea.

## Guarigione anticipata

Il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata. Il lavoratore è quindi tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno

della condizione morbosa di cui al rischio assicurato, presupposto della richiesta di prestazione economica all'Istituto. La rettifica va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga, e lo stesso verrà trasmesso all'Inps mediante la consueta procedura telematica. L'Inps, a sua volta, lo metterà a disposizione del datore di lavoro.

## Prosecuzione della malattia

Se, al termine dei giorni indicati sul certificato medico, il lavoratore non è ancora guarito, questi deve comunicare il **perdurare della malattia** e rendersi reperibile per permettere eventuali (o ulteriori) accertamenti sanitari di controllo (visita fiscale).

La certificazione medica di prosecuzione della malattia va richiesta possibilmente entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente; il medico competente la trasmette all'Inps, che a sua volta la mette a disposizione del datore di lavoro.

Se dunque l'evento morboso si configura quale prosecuzione della stessa malattia, il medico curante deve farne menzione nel certificato con la procedura telematica o, nei casi residuali, nel modello cartaceo.

In caso di continuazione di malattia, non sono coperti dall'indennità economica i giorni di ritardo (nella procedura telematica risulta praticamente eliminata la possibilità di trasmissione tardiva) compresi tra la data di scadenza della prognosi precedente e quella di arrivo della certificazione successiva.

Se un certificato viene redatto e trasmesso prima della scadenza della prognosi precedente, i giorni della successiva prognosi si contano tenendo conto della data in cui il secondo attestato è stato rilasciato, prendendo a riferimento unicamente la seconda prognosi.

Le eventuali variazioni della prognosi originaria del medico curante, effettuate durante la visita di controllo, devono essere sempre comunicate al datore di lavoro.

# Ritardata comunicazione della prosecuzione della malattia

Se la certificazione di continuazione della malattia, pur essendo pervenuta - quella cartacea (nei casi ancora previsti), entro i 2 giorni dal rilascio, e quella telematica, in tempo reale - risulta rilasciata **in ritardo**, si ha la **perdita dell'indennità** per le giornate di malattia che non risultano comprovate dalla certificazione, fatta eccezione per il giorno immediatamente precedente il rilascio della certificazione medica, regola peraltro non applicabile quando la data della malattia retroagisce di oltre un giorno da quello del rilascio. In presenza di successivi certificati intervallati dalla giornata festiva o dal sabato e domenica in caso di settimana corta, si presume che i 2 periodi costituiscano un unico evento morboso.